



DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 3 DEL 13.03.2017

OGGETTO:

Approvazione del Regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

RICHIAMATO l'art. 10, comma 2 ter, della Legge Regionale 18 marzo 2011, n. 7, (comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1 della Legge Regionale 18 settembre 2015, n. 16) ai sensi del quale la Giunta regionale, per la gestione amministrativa ordinaria degli enti strumentali regionali, provvede alla nomina di commissari straordinari la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2095 del 13 dicembre 2016 con la quale la dott.ssa Francesca Zivelonghi, nata a Negrar (VR) il 25 settembre 1973, viene confermata in carica quale Commissario straordinario dell'ESU di Verona per un periodo di un anno, dal 23 dicembre 2016 al 22 dicembre 2017, con incarico rinnovabile ai sensi di legge, salvo che nel frattempo sia nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

RILEVATO che l'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, che normava le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori è stato abrogato con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie è, quindi, normato dall'art. 36 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RILEVATO che il vigente Regolamento per gli acquisti in economia di lavori, beni e servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 15 settembre 2015, non è più applicabile in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, cui dava attuazione;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

RICHIAMATE, altresì, le Linee Guida n. 1, di attuazione del Decreto Legislativo. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016;

VISTO lo schema di Regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, **allegato A** al presente provvedimento e parte integrante del medesimo;

RILEVATO che il presente Regolamento non rientra tra quelli assoggettati alla vigilanza ed al controllo da parte della Giunta regionale, espressamente individuati dal comma 1, lettere b) e c), dell'art. 17 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTE le Linee Guida n. 1, di attuazione del Decreto Legislativo. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di approvare la premessa del presente atto i cui contenuti qui si intendono integralmente riportati;
2. di approvare il Regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, **allegato A** al presente provvedimento e parte integrante del medesimo;
3. di prendere atto, come conseguenza dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo. 18 aprile 2016, n. 50, dell'abrogazione del Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 15 settembre 2015;
4. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR del 7 aprile 1998, n.8.

IL DIRETTORE
(Dott. Gabriele Verza)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.sa Francesca Zivelonghi)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di €. _____ sul cap. _____

del Conto R / C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all'originale per uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all'Amministrazione Regionale.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta Regionale in data _____.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è pubblicata all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno

_____.

IL DIRETTORE

Allegato sub a) al Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 13.03.2017

**REGOLAMENTO
PER LE ACQUISIZIONI
DI BENI, SERVIZI E LAVORI
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
DI RILEVANZA COMUNITARIA**

Art. 1 – Oggetto

1. La presente sezione disciplina le procedure per l'acquisizione di forniture di beni, di servizi e di lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18/4/2016, n.50 recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
2. Il presente regolamento costituisce altresì attuazione, nei limiti residuali di applicabilità di cui al citato D.Lgs., del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»."
3. E' fatta salva l'applicazione delle linee guida elaborate dall'Autorità nazionale anticorruzione e degli altri provvedimenti che, per le parti non già immediatamente abrogate, terranno luogo del detto D.P.R. 207/2010, secondo quanto disposto dal citato D.Lgs.

Art. 2 – Programmazione

1. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
2. Entro il mese di ottobre, l'Istituto comunica l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevede di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori coordinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti nell'ambito delle attività di razionalizzazione della spesa per beni e servizi. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività si tiene conto di quanto previsto dalla legge di Stabilità.
3. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati in conformità all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio.
4. L'attività di acquisizione di beni, servizi e lavori si ispira al rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, efficienza, efficacia ed economicità di gestione

Art. 3 – Soglie di riferimento

1. Le procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori disciplinati dal presente regolamento sono consentite nei limiti indicati di seguito:

LAVORI			
IMPORTO IN EURO		D.Lgs 50/2016	PROCEDURA
DA	A	Art. 36 comma 2	
00,00	40.000,00	lett. a)	AFFIDAMENTO DIRETTO
40.000,00	150.000,00	lett. b)	INVITO 5 operatori economici
150.000,00	1.000.000,00	lett. c)	INVITO 10 operatori economici
1.000.000,00	5.225.000,00	lett d)	PROCEDURA ORDINARIA

LAVORI DI SOMMA URGENZA			
IMPORTO IN EURO		D.Lgs 50/2016	PROCEDURA
DA	A		
00,00	200.000,00	Art. 163	AFFIDAMENTO DIRETTO

SERVIZI E FORNITURE			
IMPORTO IN EURO		D.Lgs50/2016	PROCEDURA
DA	A	Art. 36 comma 2	
00,00	40.000,00	lett. a)	AFFIDAMENTO DIRETTO
40.000,00	209.000,00	lett. b)	INVITO 5 operatori economici

SERVIZI SPECIFICI ALLEGATO IX			
IMPORTO IN EURO		D.Lgs 50/2016	PROCEDURA
DA	A		
00,00	40.000,00	Art. 36 comma 2 lett. a)	AFFIDAMENTO DIRETTO
40.000,00	750.000,00	140, 142, 143	NEGOZIATA con invito a 5 operatori

SERVIZI TECNICI			
IMPORTO IN EURO		D.Lgs 50/2016	PROCEDURA
DA	A		
00,00	40.000,00	Art. 36 comma 2 lett. a)	AFFIDAMENTO DIRETTO
40.000,00	100.000,00		NEGOZIATA con invito a 5 operatori

2. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo pagabile al netto dell'IVA.
Il calcolo tiene conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi contrattuali.
3. Al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, la Stazione Appaltante suddivide gli appalti in lotti funzionali. Motiva la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel provvedimento.

Art. 4 – Casi particolari

1. Il ricorso alle procedure disciplinate dal presente regolamento è consentito nei casi di seguito elencati, nei limiti indicati all'art. 3:
 - a) quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
 - b) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili all'amministrazione aggiudicatrice;
 - c) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
 - d) affidamento ad altro fornitore a seguito del recesso del precedente.

Art. 5 – Procedure di affidamento

1. Le acquisizioni sottosoglia possono essere effettuate:
 - a) a mezzo adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., o alle convenzioni regionali, in via obbligatoria e preferenziale;
 - b) a mezzo mercato elettronico di cui all'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (MEPA) mediante RDO, (Richiesta di Offerta, Trattativa Diretta), ODA (ordine diretto di acquisto), in via obbligatoria ove utilizzabile, salvo quando:
 - il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;
 - nel caso in cui l'espletamento della ricerca del prodotto sul MEPA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione,
 - per importi inferiori a 1.000 euro;
 - per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale;

- c) a mezzo gara informale, previa consultazione di operatori economici qualificati, individuati:
- tramite avvisi indicativi annuali pubblicati sul sito internet dell'ESU, con preavviso di almeno 15 gg. rispetto alla spedizione dell'invito ad offrire;
 - tramite selezione tra le ditte iscritte all'albo fornitori dell'ESU;

Art.6 – Scelta del contraente per acquisizioni di importo superiore a 40.000 euro

1. La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nell'atto in cui è illustrato lo svolgimento della procedura e può essere effettuata:
 - al prezzo più basso, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa;
 - a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a criteri determinati in sede di capitolato.
2. Non si effettuano in particolare procedure di affidamento al prezzo più basso nei casi vietati dal D.Lgs. 50/2016 e in particolare per i servizi nei quali il peso della manodopera sia superiore al 50% (servizi ad alta intensità di manodopera).
3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
 - a) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - b) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Art 7 - Scelta del contraente per acquisizioni di importo inferiore a 40.000 euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016.
2. L'onere della motivazione relativa all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza è soddisfatto, per le acquisizioni di importo superiore a 10.000 euro, mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa acquisiti in qualsiasi forma da due operatori economici. Il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui motivatamente si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso, utilizzando i preventivi quale parametro di raffronto in ordine alla congruità del prezzo offerto in negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità, nel giusto temperamento dell'economicità, della prestazione resa.
3. L'affidamento al contraente uscente è ammesso solo in via eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente, quale la riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi

pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Art. 8 – Responsabile del Procedimento

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un responsabile del procedimento e ove la natura della prestazione lo richieda un Direttore dell'esecuzione e un Direttore dei Lavori, i quali svolgono i compiti previsti nel D.Lgs. 50/2016 e assicurano il rispetto delle procedure aziendali in materia.
2. Il Responsabile del Procedimento viene nominato in conformità alle Linee Guida ANAC, nell'atto di approvazione e o di avvio della Procedura di affidamento, sulla base di idonee competenze professionali inerenti l'oggetto della procedura di affidamento.
3. Il Responsabile del Procedimento riferisce immediatamente al suo superiore su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e in particolare su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine.

Art. 9 – Determinazione e adeguamento dei prezzi

1. La fornitura di beni, la prestazione di servizi, l'esecuzione di lavori devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti dalle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, ove previsti, o in caso di assenza, tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A. e in caso di assenza del meta prodotto, sulla base di indagini di mercato finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi.
2. I parametri sopra enunciati possono essere utilizzati anche nell'istruttoria preliminare per l'adeguamento dei prezzi in corso di contratto.

Art. 10- Durata dei contratti

1. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se prevista nei documenti di gara una opzione di proroga (cosiddetta tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Istituto.
2. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni

Art. 11 – Quinto d'obbligo

1. Qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni e servizi, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione.

Art. 12 – Lavori d’urgenza

1. In tutti i casi in cui l’esecuzione di lavori è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza, la stessa deve risultare da apposito verbale redatto dal RUP o da tecnico incaricato, nel quale vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che hanno provocate e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo.
2. Il predetto verbale oltre all’eventuale progetto viene trasmesso al Direttore per l’Autorizzazione dei lavori, la copertura della spesa e per la formalizzazione della procedura di affidamento.

Art. 13 – Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcuna dilazione, il RUP o il tecnico allo scopo incaricato può disporre contemporaneamente alla redazione del verbale l’immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo.
2. L’esecuzione di lavori di somma urgenza può essere affidata dal RUP anche direttamente ad uno o più operatori economici tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili previa definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell’affidatario.
3. Entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori di cui sopra il RUP o il tecnico incaricato provvede a redigere una stima giustificativa da approvare unitamente al verbale.
4. Con Decreto del Direttore si procede alla presa d’atto dell’avvenuto affidamento e agli adempimenti prescritti per la regolarizzazione della spesa.

Art. 14 – Procedimento

1. Nelle acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia il responsabile del procedimento attiva la procedura con Decreto del Direttore di indizione.
2. Nei procedimenti di importo inferiore a 40.000,00 si attiva la procedura con il provvedimento unitario a contrattare e di affidamento.

Art.15 – Lettera invito

1. Qualora non venga utilizzato il M.E.P.A. ove la lettera invito viene generata automaticamente dal sistema telematico di negoziazione, nei casi di assenza del meta prodotto, la lettera invito è inoltrata mediante posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente sigillato con le sole indicazioni sulla busta dei dati riguardanti i dati identificativi della ditta e l’oggetto della gara.

Art.16 – Foglio patti e condizioni

1. E possibile fare riferimento ad un foglio patti e condizioni che stabilisca le clausole essenziali della fornitura e del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici e comunque inferiori ad € 40.000,00 si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera d'invito le condizioni d'oneri.
2. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di spedizione della lettera di invito. Nel caso di urgenza il termine può essere ridotto a 5 (cinque).
3. Il foglio patti e condizioni e/o la lettera d'invito contengono:
 - l'oggetto della prestazione;
 - le caratteristiche tecniche;
 - la qualità e le modalità di esecuzione;
 - la base d'asta della prestazione;
 - le modalità di pagamento;
 - la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
 - i criteri di affidamento e le modalità di presentazione dell'offerta;
 - i termini assegnati per l'esecuzione del contratto;
 - il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco temporale.

Art.17 – Cauzione provvisoria e definitiva

1. Nelle procedure di importo fino a 40.000,00 euro la stazione appaltante ha la facoltà di non chiedere la presentazione della garanzia provvisoria e quella definitiva.
2. Nelle procedure di importo superiore a 40.000,00 euro la stazione appaltante si riserva di chiedere la presentazione della garanzia provvisoria e quella definitiva

Art.18 – Commissione di gara

1. Nei casi in cui il criterio di scelta per la procedura di gara sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa , ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria, la valutazione tecnica ed economica delle offerte e dei progetti è effettuata da una commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, ove applicabile.
2. L'ESU si riserva, in caso di affidamento di contratti sottosoglia, o per quelli che non presentano particolare complessità, di nominare componenti interni nel rispetto dei principi di rotazione.
3. La nomina della commissione deve avvenire successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ed è composta da un numero dispari di componenti.

4. Nei casi in cui il criterio di scelta per la procedura di gara sia quello del prezzo più basso la commissione incaricata di attestare la regolarità delle operazioni di gara denominata seggio di gara è composta dal RUP affiancato da uno o due testimoni.

Art.18 – Verifica dei requisiti

1. Relativamente a procedure di importo fino a 40.000,00 euro:
 - per i requisiti di ordine generale, si effettua la verifica del requisito di regolarità contributiva e quanto previsto dall'art. 80 comma 5 lettera b) D.L.gs. 50/2016 in materia di fallimento o liquidazione coatta
 - non si può prescindere dagli accertamenti dei requisiti speciali richiesti in sede di gara
2. Relativamente alle procedure di importo superiore a 40.000,00 euro:
 - si effettua la verifica sia per i requisiti di ordine generale che per quelli di ordine speciale mediante le banche dati operanti.
3. In ogni caso, possono essere effettuati i controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000 a campione o in caso di fondati dubbi

Art. 19 – Forma del contratto

1. I contratti per la acquisizioni di cui al presente regolamento sono stipulati mediante scrittura privata al termine della verifica del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di idoneità morale, tecnico professionale e economico finanziaria.
2. Per le acquisizioni fino a 40.000,00 euro la stipulazione può avvenire anche mediante scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 32 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 20 – Comunicazione aggiudicazione

1. La comunicazione di aggiudicazione deve contenere:
 - a) Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione o del Direttore dei lavori,
 - b) la descrizione dei beni o servizi o dei lavori oggetto dell'ordinazione,
 - c) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile e IVA,
 - d) il cig
 - e) i riferimenti contrattuali e contabili,
 - f) ogni altra indicazione ritenuta utile.

Art. 21 - Verifica delle prestazioni

1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica la corrispondenza della fornitura, lavori o servizi all'ordine sia in relazione alla qualità che alla quantità e ai prezzi applicati.
2. Dopo l'accertamento della regolarità della fornitura, servizio o lavoro, il DEC emette certificato di regolare esecuzione.
3. Il DEC inoltra copia del certificato di regolare esecuzione all'aggiudicatario.

4. La ditta aggiudicataria procede ad emettere la fattura elettronica e a caricarla sul sistema alla quale seguirà la liquidazione sul conto dedicato dichiarato dalla ditta.

Art. 22- Pagamenti

1. I pagamenti a fronte di ordini di acquisizione di forniture, servizi e lavori dovranno essere disposti nei termini di legge, dopo la verifica e l'attestazione di regolare effettuazione della fornitura o prestazione.
2. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento di cui al precedente comma non sono compresi ritardi o errori attribuibili ai comportamenti del fornitore.

Art. 23 - Subappalto

1. E' fatto espresso divieto all'appaltatore di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte della fornitura di beni, servizi e lavori senza l'autorizzazione scritta dell'ESU e comunque oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa. In difetto il contratto si risolve di diritto.

Art. 24 - Codice gara CIG

1. Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni, di servizi e lavori, la S.C. procedente è tenuta a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Art. 25 - Tracciabilità Finanziaria

1. L'ESU è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di beni, di servizi e lavori quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, pertanto nell'ordine, ovvero nella lettera d'invito dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

Art. 26 - Contributo ANAC

1. La stazione appaltante e le ditte partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa (art. 1 – commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266).
2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi di gara e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art.27 - Codice di comportamento

1. Vengono estesi gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento aziendale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Art. 28 – Imposta di bollo

1. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri presenti e futuri, inerenti a

qualsiasi titolo il contratto, l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del Contratto il cui pagamento rimane pertanto a carico dell'aggiudicatario.

2. Il documento di stipula generato dal Mercato elettronico è assoggettato all'imposta di bollo (attualmente € 16,00 per ogni 4 facciate/100 righe) che dovrà essere corrisposta dal contraente aggiudicatario.
3. L'importo esatto verrà calcolato e comunicato alla ditta aggiudicataria, la quale dovrà provvedere al versamento. La corresponsione dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:
documento attestante il versamento di € 16.00 (euro sedici/00), da effettuarsi mediante modello F24, indicando come codice tributo 2501 specificando la causale dell'appalto indetto da ESU di Verona.
4. La Ditta Aggiudicataria deve trasmettere all'ESU copia del versamento effettuato, prima della stipula del contratto.

Art. 29 – Pubblicità post gara

1. Per gli affidamenti di lavori servizi e forniture fino a 40.000,00 euro il RUP provvede effettuata la procedura comparativa e disposta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 29, comma 1°, del nuovo Codice, a trasmettere all'ufficio competente l'avviso di post aggiudicazione affinché proceda alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
2. L'avviso di post aggiudicazione contiene i seguenti dati:
 - Codice CIG
 - Tipologia e genere dell'affidamento;
 - Operatori economici invitati;
 - Numero delle offerte pervenute;
 - Nominativo dell'operatore economico aggiudicatario;
 - Importo dell'aggiudicazione;
 - Estremi del provvedimento di aggiudicazione;
 - Date di inizio e ultimazione della prestazione;
 - Motivazione dell'affidamento.
3. Per gli affidamenti di lavori servizi e forniture superiore a 40.000,00 euro il RUP provvede effettuata la procedura comparativa e disposta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 29, comma 1°, del nuovo Codice, a trasmettere la documentazione all'ufficio competente affinché proceda alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente".